C12249 - ITALGAS/TOSCANA ENERGIA
Provvedimento n. 27887

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 4 settembre 2019;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione della società Italgas S.p.A. ai sensi della legge n. 287/90, pervenuta il 5 agosto 2019;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Italgas S.p.A. (di seguito anche "Italgas") è una impresa attiva, direttamente e tramite le proprie controllate, principalmente nella distribuzione di gas (di qualsiasi specie e in tutte le sue applicazioni). Italgas è una società quotata sul mercato telematico azionario italiano ed è controllata indirettamente da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. attraverso la società CDP Reti S.p.A. Italgas ha realizzato nel 2018 un fatturato mondiale pari a circa 1.641 milioni di euro, interamente realizzati in Italia.

2. Toscana Energia S.p.A. (di seguito anche "Toscana Energia") è una società attiva direttamente e tramite le proprie controllate nella distribuzione di gas, energia elettrica e calore. Toscana Energia è partecipata da Italgas per il 48,7% (cd. "Parte Privata") e per il restante 51,3% da 75 soggetti pubblici (cd. "Parte Pubblica"), in larga maggioranza comuni della Toscana settentrionale[1]. Il CDA di Toscana Energia è composto di nove membri, cinque designati dai soci di Parte Pubblica (tra i quali vengono scelti il presidente e il vice-presidente del medesimo CDA) e quattro dai soci di parte privata (tra i quali viene scelto l'Amministratore Delegato). Su numerose materie (tra le quali approvazione e modifiche del piano strategico e del piano di investimenti, assunzione di finanziamenti per più di due milioni di euro, assunzione e nomina di dirigenti, proposte di aumento e di riduzione del capitale sociale, ecc.) il CDA delibera con la maggioranza dei due terzi dei propri membri[2]. Toscana Energia è dunque soggetta al controllo congiunto di Italgas (Parte Privata) da un lato e dei soci di Parte Pubblica che si esprimono in maniera unitaria[3] dall'altro. Nel 2018 Toscana Energia ha realizzato – interamente in Italia - un fatturato di circa 160 milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. La comunicazione in esame riguarda l'acquisizione da parte di Italgas di azioni di Toscana Energia già in possesso di alcuni soci di Parte Pubblica il cui ammontare sul totale del capitale sociale dell'impresa è di circa il 2%. Con tale acquisizione, Italgas verrà a detenere la maggioranza assoluta delle azioni di Toscana Energia e pertanto scatteranno le modifiche statutarie già decise per il verificarsi di tale evenienza, che comporteranno la modifica della composizione del CDA (i cui membri saranno scelti con voto di lista e dunque in maggioranza designati da Italgas) e l'eliminazione dell'obbligo di maggioranza qualificata per le decisioni strategiche di cui all'articolo 18 dello Statuto. Di conseguenza, Italgas verrà a detenere il controllo esclusivo su Toscana Energia.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

4. L'operazione comunicata, in quanto comporta il passaggio dal controllo congiunto al controllo esclusivo di una impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera *b*), della legge n. 287/90.

[1] *[In particolare sono azionisti di Toscana Energia 72 comuni, tra cui detengono il maggior numero di quote i comuni di Firenze (20,6% del totale) e Pisa (4,2%). Inoltre una quota rilevante (10,4%) delle azioni di Toscana Energia è detenuta dalla società Publiservizi S.p.A., a sua volta posseduta da 35 comuni delle province di Firenze, Pisa, Pistoia e Siena, tra i quali le partecipazioni maggiori spettano ai comuni di Pistoia (26,1%) ed Empoli (21%). Sono infine soci di Toscana Energia, ciascuno con una quota dello 0,08%, la Provincia di Pisa e la Banca di Pisa e Fornacette scpa.]*

[2] *[Cfr. Statuto Toscana Energia, art. 18. In seguito a delle modifiche statutarie apportate nell'Assemblea Straordinaria dei soci nel giugno del 2018, la cui entrata in vigore tuttavia era sospensivamente condizionata alla data in cui la Parte Privata avesse acquisito più del 50% del capitale sociale, è stata rivista la composizione del CDA (nel quale la Parte Privata acquisirebbe la maggioranza assoluta dei membri) ed è stato rimosso l'obbligo della maggioranza qualificata per le delibere del CDA sulle materie di cui all'art. 18 dello Statuto.]*

[3] *[A tal fine, i soci di Parte Pubblica hanno stipulato e poi rinnovato un contratto di sindacato di voto che nella sua ultima versione è stato siglato nei primi mesi del 2014 ed aveva validità triennale. Dopo la scadenza, quest'ultimo non è stato rinnovato; malgrado i soci di Parte Pubblica non avessero quindi più un vincolo formale ad esprimersi in maniera univoca, sulla base delle informazioni fornite dalle Parti, questi si sono conformati alla prassi storicamente seguita di votare in maniera omogenea, in ciò facilitati anche dalla presenza fra di essi di un forte azionista pubblico (il comune di Firenze).]*

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90 non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 498 milioni di euro e il fatturato totale realizzato individualmente, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 30 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

5. In ragione dell'operatività delle imprese interessate dall'Operazione, quest'ultima concerne i mercati della distribuzione di gas naturale nelle relative aree di concessione e i mercati delle future gare per l'affidamento delle concessioni di distribuzione di gas naturale nei diversi ambiti territoriali (ATEM) nei quali è attiva la società acquisita. In particolare, Toscana Energia svolge il servizio di distribuzione del gas naturale in numerosi comuni della Toscana, ricompresi negli ATEM di Lucca, Pistoia, Firenze 1, Firenze 2, Livorno, Pisa, Arezzo, Siena, Grosseto e Prato.

6. Per quel che riguarda i mercati dell'attività di distribuzione di gas naturale nelle relative aree di concessione, tale servizio viene svolto in regime di monopolio legale, per cui in ciascuna area di concessione l'Operazione determina, con riferimento al suddetto mercato, la mera sostituzione di un operatore (peraltro già congiuntamente controllato dall'acquirente) con un altro.

7. Con riferimento ai mercati delle future gare per l'affidamento delle concessioni di distribuzione di gas naturale, essi sono ritenuti, secondo costante prassi dell'Autorità[4], coincidenti con ciascuna delle gare degli ambiti territoriali minimi entro i quali sono raggruppate le attuali concessioni comunali (cosiddetti "ATEM"). In base ai criteri valutativi dell'Autorità, i principali candidati a concorrere per ciascuna gara d'ambito sono in buona parte coincidenti con gli operatori *incumbent*, già attivi in misura importante nell'ATEM interessato o, al più, negli ambiti limitrofi. Nel caso di specie, in cui si realizza l'acquisizione del controllo esclusivo di una società di cui Italgas detiene già il controllo congiunto, non si produce tuttavia un effetto di rafforzamento dell'incumbency, in quanto in nessuno degli ATEM che includono i comuni nei quali Italgas e Toscana Energia sono attualmente operative, le suddette società sono entrambe qualificabili come gestore uscente. Italgas è infatti presente negli ATEM in cui è attiva Toscana Energia solo attraverso il controllo congiunto su quest'ultima.

8. Alla luce delle considerazioni che precedono, la concentrazione in esame non appare idonea a determinare la costituzione di una posizione dominante o a modificare in misura significativa le condizioni di concorrenza nei mercati rilevanti citati.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non comporta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

[4] *[Cfr. C11878 - ITALGAS - ACEGAS-APS/ISONTINA RETI GAS, provv. n. 24320 del 17 aprile 2013 in Boll. 17/2013; C11990 - SEL-SOCIETÀ ELETTRICA ALTOATESINA/AZIENDA ENERGETICA, provv. n. 25550 del 15 luglio 2015 in Boll. 26/2015; C12044 – A2A/LINEA GROUP HOLDING, provv. n. 26012 del 18 maggio 2016 in Boll. 17/2016; C12125 – 2i RETE GAS / NEDGIA, provv. n. 26957 del 25 gennaio 2018 in Boll. 4/2018.]*